Sentenza n. 248/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **16 luglio 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37622** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad

istanza di:

XXX, nata a XXX (NA) il XXX (cod. Fisc. XXX) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Foggia, alla Piazza Padre Pio, n. 68 che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax 0881/889033 e al seguente indirizzi pec: avvocatorussogiovanni@pecstudio.it

contro:

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108, costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 luglio 2026, l'avv. Giovanni Russo per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1.- Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, la sig.ra **XXX,** dipendente del Comune di XXX dal 1996, con qualifica istruttore amministrativo, ha impugnato il giudizio medico-legale di *"...NON INABILE ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 335/1995 e SI IDONEO al servizio con eventuali limitazioni e/o prescrizioni specifiche a cura del medico competente…"* espresso dalla Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici (CMV) istituita presso l'INPS (cfr. verbale BL/G n. 20588/IN del 13 settembre 2023), e successivamente confermato a seguito del rigetto del ricorso amministrativo formulato dalla ricorrente.

A sostegno della pretesa la XXX - dopo aver precisato: *(i)* di aver formulato, in data 29 luglio 2022, istanza finalizzata all'ottenimento del beneficio pensionistico previsto dall'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1955; *(ii)* di essere stata dichiarata *"temporaneamente non idonea in modo assoluto al servizio per mesi 6"* dalla Commissione Medica di Verifica di Bari (istituita presso il MEF) con verbale in data 26 gennaio 2023 che, prescriveva, anche, la revisione dopo la scadenza dei prescritti 6 mesi - ha allegato di essere affetta da *"...diabete mellito tipo lada in terapia mista (insulina con metformina) in fase d'instabilità clinica. Sindrome depressiva di grado medio secondaria a condizioni medico generali, celiachia spondilodiscoartrosi cervico-lombare a medio impegno funzionale, astigmatismo ipermetropico da cheratocono con cataratta stadio II bilaterale, cardiopatia ipertensiva in discreto compenso farmacologico…"*.

Ha, inoltre, depositato corposa documentazione sanitaria (proveniente anche da strutture ospedaliere pubbliche) attestante la sussistenza delle plurime infermità che l'affliggono, unitamente alla relazione peritale del CTP che ha concluso nel senso di ritenere la XXX inabile ai sensi di legge (art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995), in quanto sarebbe comprovato non solo un mancato miglioramento delle patologie, ma, anzi *"...un evidente peggioramento soprattutto a livello osteoarticolare, reumatologico, cardiologico (con insorgenza di pericardite post virale) e depressivo (con nuove certificazioni che delineano un deficit attentivo di concentrazione con afasia nominem)…"* (cfr. pag. 37 della relazione del consulente di parte, dott. Giuseppe Ruggiero Parente, Specialista in

Medicina legale e delle Assicurazioni).

1.2- Alla luce di quanto su esposto, la ricorrente ha chiesto che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere la pensione d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

2.- In data 28 febbraio 2025, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda, sul dirimente rilievo che alla XXX non è stata riconosciuta dalla competente CMV *"…l'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa…"*, né, conseguentemente, è cessata dal servizio per tale motivazione, così come chiaramente richiesto dalla normativa vigente nella soggetta materia.

3.- Venuto il giudizio in discussione all'udienza del 19 marzo 2025, questo giudice ha disposto un'integrazione documentale ritenuta necessaria per acquisire ulteriori elementi relativi al quadro aggiornato della situazione sanitaria della XXX, con specifico riferimento ad eventuali ulteriori visite medico-legali disposte dalle competenti commissioni istituite presso INPS e MEF.

Alla successiva udienza del 17 giugno 2025 (anticipata su esplicita istanza del difensore della ricorrente che ha rappresentato l'estremo aggravarsi della situazione di salute della sua assistita che le impediva di far rientro nel proprio posto di lavoro, oltreché economica, stante la decurtazione della retribuzione nella misura del 50%), questo giudice ha disposto una CTU sulla controversa questione, affidandola al Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della Difesa, presso la Corte dei conti formulando il seguente quesito: *"…dica il CTU se alla data della visita medica presso la Commissione Medica di Verifica di Bari del 26 gennaio 2023 (cfr. Verbale BL/G n. 20588/2023) ed in relazione alle infermità diagnosticate dalla medesima CMV in tale sede, la ricorrente si trovasse o meno nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12 della L. 335/1995 e, nella negativa, si vorrà dire se in prosieguo di tempo è sopravvenuta, ai medesimi fini, la suddetta assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa precisandone la data…"*.

4.- Nelle more della conclusione dell'attività consulenziale conferite all'officiato CML, è stato disposto il rinvio all'udienza del 20 gennaio 2026 e successivamente alla data odierna.

4.1- In data 5 giugno 2026, il CTU ha depositato il giudizio medico-legale definitivo richiesto con la su indicata ordinanza (il parere preliminare era stato già inoltrato il precedente 21 maggio 2026), concludendo nei seguenti testuali termini: *"… la Sig.ra XXX sia affetta da quadro patologico plurimo, cronico e progressivo, tale da determinare una compromissione globale delle capacità lavorative incompatibile con qualsiasi attività lavorativa in senso generale, integrando i requisiti previsti dall'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, con sussistenza già verosimile alla data del* ***26/01/2023*** *(nonché alla data della relativa domanda amministrativa del* ***29/07/2022****) e comunque certa, stabile e non suscettibile di miglioramento vista la qualità evolutiva delle noxae in studio…"*

5.- All'udienza del 16 luglio 2026, l'avv. Giovanni Russo per la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS si è riportata agli atti scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta della sig.ra XXX, dipendente del Comune di XXX, non cessata dal servizio, di essere giudicata non idonea permanentemente e in modo assoluto al servizio, con conseguente riconoscimento del suo diritto all'ottenimento della pensione d'inabilità prevista dall'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995 dalla data della domanda amministrativa del 29 luglio 2022.

Nello specifico, la ricorrente, ha domandato, previo accertamento medico-legale del suo stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, di cessare dal servizio e di percepire la pensione d'inabilità in applicazione dell'art. 2 comma 12 della L. n. 335/1985, secondo cui: "…*Con effetto dal*

1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo…".

2.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

Il Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della Difesa, come illustrato nella parte in narrativa, ha espresso il suo giudizio medico-legale secondo cui la ricorrente, già alla data della prima visita espletata in data 26 gennaio 2023 dalla Commissione Medica di Verifica di Bari (istituita presso il MEF), era affetta da un quadro patologico plurimo connotato da gravità che le inibiva in modo assoluto lo svolgimento di qualsiasi attività di servizio.

Invero, ritiene questo giudice che il parere espresso dal CML è pienamente condivisibile in quanto risulta esaustivo, completo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, coerente con gli atti incartati al fascicolo processuale avendo, anche, tenuto in debito conto i giudizi medico-legali espressi dalle commissioni mediche che si sono pronunciate nel corso del procedimento amministrativo, nonché della documentazione sanitaria incartata al fascicolo processuale.

Ed è proprio in considerazione di tale corposo carteggio sanitario che l'officiato CTU ha tratto gli elementi per accertare i requisiti sanitari comprovanti la suddetta "impossibilità assoluta e permanente", evidenziando, in particolare, come, in effetti, la CMV (in occasione del verbale del 26 gennaio 2023) pur avendo correttamente identificato le principali condizioni morbose che affliggevano la ricorrente, purtuttavia aveva descritto un quadro *"...parziale e non pienamente rappresentativo della complessità clinica…in quanto non valorizza adeguatamente ulteriori componenti patologiche documentate né il loro impatto funzionale globale, né la natura evolutiva sistemica delle affezioni…"*.

Nello specifico, nella relazione peritale viene messo in rilievo che: *(i) "…la diagnosi di diabete mellito LADA in fase d'instabilità clinica … evidenzia la presenza di un diabete autoimmune con controllo metabolico non ottimale, caratterizzato da frequenti oscillazioni glicemici ed episodi ipoglicemici sintomatici tali da determinare compromissione della vigilanza, della capacità attentiva e della continuità prestazionale…"*; *(ii) "…La sindrome depressiva, qualificata dalla CMV come di grado medio, risulta, alla luce delle certificazioni specialistiche successive, associata a disturbi cognitivi significativi (deficit di concentrazione, attenzione e memoria) con ricadute funzionali rilevanti sulla capacità lavorativa intellettuale, configurando un quadro di maggiore severità rispetto alla iniziale qualificazione…"; (iii) "… La malattia celiaca …s'inserisce in un contesto poli-autoimmune con implicazioni nutrizionali e metaboliche (malassorbimento, osteoporosi secondaria) che ne amplificano il peso invalidante…"; (iv) "… La patologia osteoarticolare … risulta documentata, nella evoluzione clinica, da un quadro più complesso comprendente una spondilo-entesoartrite, sindrome fibromialgica e osteoporosi di grado severo con successiva evidenza di cedimento vertebrale D10, espressivo di fragilità scheletrica e significativo deterioramento strutturale …dolore cronico e compromissione della tolleranza alle posture mantenute, incompatibili con la continuità lavorativa…"*; *(v) "…La cardiopatia ipertensiva … risulta associata nel tempo a complicanze quali pericardite con versamento pericardico documentato, indicazione di evoluzione clinica e riduzione della riserva funzionale cardiocircolatoria…"; (vi) La patologia oftalmica (cheratocono e cataratta) appare correttamente identificata ma sottostimata nella valutazione funzionale, in relazione alle difficoltà nell'uso prolungato di videoterminali, elemento essenziale nella mansione svolta…"*.

Ciò che emerge, con tutta evidenza, è che il quadro clinico della XXX sussistente al 26 gennaio 2023 (verbale della CMV) era già caratterizzato da polipatologia cronica sistemica, da instabilità metabolica e compromissione funzionale significativa aventi natura *"…cronica e progressiva…"* e la cui *"…interazione sinergica, la significativa compromissione delle funzioni cognitive, metaboliche e locomotorie, nonché l'età*

anagrafica della ricorrente all'epoca della domanda (anni 62), fa ritenere che la stessa fosse già, alla data del 26/01/2023, da considerarsi in condizioni tali da configurare una sostanziale impossibilità allo svolgimento di attività lavorativa in senso ampio ed onnicomprensivo..".

Il coacervo del quadro patologico su illustrato è, anche, confermato, dalla circostanza - riferita dal difensore della ricorrente in corso di causa - che la stessa è stata costretta ad assentarsi per vari mesi dal posto di lavoro (con relativa decurtazione della retribuzione) non essendo in grado di svolgere alcuna attività di servizio versando in uno stato di grave sofferenza fisica e psicologica.

Tali valutazioni medico-legali, oltre alla constatazione del notevole e generale aggravamento delle patologie articolari, metaboliche e cardiache sofferte dalla ricorrente verificatosi nel corso degli anni, oltreché dall'impossibilità di alcun possibile miglioramento, hanno portato il CML a fondare il suo giudizio nei seguenti testuali termini*: "... la Sig.ra XXX sia affetta da quadro patologico plurimo, cronico e progressivo, tale da determinare una compromissione globale delle capacità lavorative incompatibile con qualsiasi attività lavorativa in senso generale, integrando i requisiti previsti dall'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, con sussistenza già verosimile alla data del 26/01/2023 (nonché alla data della relativa domanda amministrativa del 29/07/2022) e comunque certa, stabile e non suscettibile di miglioramento vista la qualità evolutiva delle noxae in studio…"*

Va, inoltre, evidenziato, ad ulteriore conforto dell'approfondita analisi effettuata dall'officiato CTU, che questi ha rilevato criticamente che la *"...successiva valutazione INPS del settembre 2023* [Verbale BL/G n. 20588/IN del 13 settembre 2023 della Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici istituita presso l'INPS] *che ha espresso giudizio di idoneità con limitazioni a fronte di un quadro invariato o peggiorato, risulta non coerente sotto il profilo medico-legale in quanto non adeguatamente motivata in termini di recupero funzionale documentabile…".*

2.1- Alla luce di quanto condivisibilmente riferito dall'officiato CTU, questo giudicante accoglie il ricorso, stante, anche, l'assenza di qualsivoglia ulteriore e divergente

prospettazione medico-legale da parte dell'Istituto convenuto (non essendo pervenuto agli atti del CML, come facoltizzato nella suindicata ordinanza, alcuna controdeduzione, note o osservazioni).

Per quel che concerne la decorrenza del trattamento pensionistico d'inabilità che qui ne occupa, questo giudice, pur prendendo atto della precisazione (espressamente richiesta dalla ricorrente in sede di osservazioni alla bozza di parere) resa dall'officiato CTU (in sede di redazione del parere definitivo) in relazione alla sussistenza sin dalla data della domanda amministrativa formulata dalla XXX (29 luglio 2022), delle accertate condizioni d'inabilità ex art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995, osserva che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.M. 8 maggio 1997, n. 187 (*"Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria"*), *"…La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro…"*.

Nel caso di specie, la cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra XXX deve intendersi coincidente con la data del verbale della visita medica del 26 gennaio 2023, avendo la ricorrente già presentato la domanda amministrativa antecedentemente alla data di cessazione e, non potendosi, in ogni caso, retrodatare la cessazione alla mera presentazione della domanda amministrativa.

2.2- Si riconosce, pertanto, il diritto della sig.ra XXX a percepire la pensione d'inabilità, calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, a decorrere dalla data del verbale della CMV del 26 gennaio 2023 sussistendo, già all'epoca, le condizioni utili, ai sensi di legge, per essere dichiarata totalmente e permanentemente inidonea a svolgere attività lavorativa con contestuale cessazione del rapporto di lavoro in essere.

Alla ricorrente spettano gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni

singolo rateo, di interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, previo accertamento ed imputazione a cura dell'INPS delle somme percepite dalla stessa a titolo di trattamento di attività dal 26 gennaio 2023 e sino alla data in cui sarà data esecuzione alla presente sentenza.

3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto n. 37622 del registro di segreteria, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario che si liquidano nell'importo complessivo di € 500,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 luglio 2026.

Il Giudice

(Rossana De Corato)
F. to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE
(Rossana De Corato)
F. to digitalmente

Depositata il 22/10/2026
Il Funzionario
Dott.ssa Anna Rossano
F. to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali

danti e aventi causa.

Il Funzionario

Dott.ssa Anna Rossano

F. to digitalmente